

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

Quesito n° 1:

“Con riferimento al requisito di Capacità economica e finanziaria (punto III.1.2 del bando di gara): Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, di importo non inferiore al valore dell'appalto relativo al lotto cui si partecipa, si chiede di confermare che il valore dell'appalto da prendere come riferimento sia quello annuo. Si evidenzia, infatti, che qualora dovesse prendersi come riferimento il valore settennale, in caso di aggiudicazione di tutti i lotti, dovrebbe essere prodotta una polizza R.C.T./R.C.O. di oltre Euro 50 milioni, importo ben superiore a quello comunemente richiesto per la partecipazione a gare analoghe pari invece ad Euro 10 milioni”.

Risposta n° 1:

Il Bando di Gara (punto III.1.2) ed il relativo Disciplinare (6.2 lett. f) prevedono:

“Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, di importo non inferiore al valore dell'appalto relativo al lotto cui si partecipa.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto.”

Tale previsione discende dall'art. 83. c.5-bis del D. Lgs.50/2016,(comma introdotto dall'art. 8, comma 5, lettera c), della legge n. 120 del 2020) il quale recita:

*“In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle **polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto**, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.”*

Quindi, alla luce di quanto sopra richiamato e con riferimento al quesito posto, il valore dell'appalto da intendersi ai fini della copertura assicurativa è quello “settennale” previsto per ogni singolo lotto, mentre ai fini della comprova di tale requisito, nel caso in cui l'operatore economico sia già in possesso di una polizza assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità ma di importo inferiore al valore dell'appalto relativo al/i lotto/i cui partecipa, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto relativo al/i lotto/i dei quali risulti aggiudicatario.